

LICEO DUCA DEGLI ABRUZZI (TREVISO) - COMPUTO DELLE ASSENZE E VALORE LEGALE DELL'ANNO SCOLASTICO – ESTRATTO DAL POF D'ISTITUTO

L'art. 14, comma 7 del DPR 122 / 2009 prevede: “Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”.

La nota ministeriale prot. 7736 / 2010, inerente la validità dell'anno scolastico, richiamando il predetto articolo, chiarisce che: “In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico, di cui all'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, sono pervenuti numerosi quesiti in particolare sulla posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. É del tutto evidente che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'art. 11 del DPR 22 giugno 2009, n. 122”.

Il Collegio Docenti, per analogia, si comporta nei confronti delle assenze dovute a gravi e documentati motivi di famiglia, facendo salve, ai fini del valore legale dell'anno scolastico, le situazioni di studenti che comunque allestiscano delle modalità compensative di studio, con le adeguate verifiche degli apprendimenti.